Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 14 giugno 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 12 *marzo* 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1968
registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 370

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO

SEVERI Maria di Carlo, classe 1925, da Lama Mocogno (Modena). — Donna di elevati sentimenti patriottici, entrava giovanissima nelle formazioni partigiane subito distinguendosi per generosità, decisione e coraggio, nelle mansioni di staffetta, di infermiera e di cambattente. Nel corso di duri combattimenti si portava d'iniziativa in zona fortemente battuta dal fuoco nemico e traeva in salvo un partigiano ferito. Successivamente, in seguito a ripiegamento del reparto, restava in posto ad assistere due feriti intrasportabili e veniva catturata. Sopportava così dure torture e sevizie, mantenendo contegno fiero e deciso, senza rivelare nulla che potesse compromettere il movimento di resistenza. Condannata a morte, riusciva, con abilità e audacia, a fuggire e rientrare nelle formazioni partigiane, riprendendo con alto spirito patriottico il suo posto di lotta. — Appennino Modenese, 3 ottobre 1943-30 aprile 1945.

TRIVELLONI Gino di Giuseppe, classe 1925, da Pontremoli (Massa Carrara). — Comandante di plotone partigiano in servizio di perlustrazione, imbattutosi in una compagnia nemica, affrontava il combattimento con fredda determinazione e sprezzo del pericolo. Inceppatosi il suo mitra, continuava la lotta con la pistola, animando con l'esempio i suoi uomini, finché una raffica nemica non gli fratturava una gamba. Fatto prigioniero, sopportava stoicamente crudeli sevizie ma nulla rivelava che potesse tradire i commilitoni, fino a quando un'azione partigiana non lo liberava. — Grondola-Guinadi, 19 aprile 1945.

VALERIANI Lidia in Viani di Innocenzo, classe 1923, da Quattro Castella (Reggio Emilia). — Donna di elevati sentimenti patriottici e di grande coraggio, si votava alla lotta di resistenza, svolgendo assidua e rischiosa opera di propaganda. Durante uno dei più duri rastrellamenti condotti dal nemico, si offriva volontaria per il recapito di ordini e piani operativi a formazioni partigiane minacciate e impegnate in aspro combattimento. Sorpresa da una pattuglia nemica, reagiva fulmineamente con la sua pistola abbattendo uno degli avversari e ferendo gli altri due; successivamente, sfidando l'intenso fuoco avversario, portava brillantemente a compimento l'audace missione. — Pianura Modenese, 1° marzo 1944-22 aprile 1945.

VALICELLI Paolo di Ettore, classe 1918, da Pavullo nel Frignano (Modena). — Sfuggito alla cattura all'atto dell'armistizio, entrava nelle file partigiane. Partecipava all'intero periodo di lotta, dando ripetute prove di coraggio e spirito combattivo. In particolare, incaricato con pochi uomini di difendere una postazione attaccata da soverchianti forze nemiche, si batteva accanitamente e benché gravemente ferito rifiutava ogni soccorso fin quando, grazie alla tenace e abile resistenza, l'attacco nemico veniva vittoriosamente respinto. — Zona modenese, 1 ottobre 1943-21 aprile 1945.

VECCHI Ivo di Romeo, classe 1924, da Soliera (Modena). — Animatore instancabile delle forze partigiane, combattente tenace e ardito, partecipava all'intero periodo della lotta di liberazione contribuendo validamente all'esito vittorioso di numerose azioni. Si distingueva particolarmente in un audace colpo di mano nel corso del quale riusciva con pochi uomini a strappare al nemico due comandanti partigiani già catturati ed a procurare sensibili perdite all'avversario. — Zona modenese, aprile-ottobre 1944.

VENTURELLI Beniamino fu Luciano, classe 1917, da Magreta di Formigine (Modena). — Entrava tra i primi nelle file partigiane subito distinguendosi in numerosi combattimenti per disciplina e ardimento. Nel corso di un duro rastrellamento nemico non esitava, alla testa di pochi uomini, ad accettare combattimento contro forti pattuglie di sciatori nemici che attaccavano pericolosamente sul fianco un battaglione partigiano in marcia, reagendo impavido con fuoco deciso. Colpito gravemente alle braccia da una raffica avversaria, non si abbatteva ma incitava generosamente i suoi uomini all'assalto al grido di « Italia! », riuscendo così a respingere vittoriosamente il nemico. — Novellano, 8 gennaio 1945.

VILLANI Enzo di Adolfo, classe 1923, da Noceto (Parma). — Partecipava a tutte le azioni della sua formazione partigiana distinguendosi per spirito di iniziativa, abilità e sprezzo del pericolo. Nel corso di un aspro combattimento, mentre era in corso una manovra di sganciamento a causa della schiacciante superiorità nemica, restava intrepidamente in posto facendo fuoco per oltre mezz'ora e rendendo così possibile la difficile operazione. Successivamente, durante l'attacco a munito presidio avversario, in un momento particolarmente difficile, incitava e sorreggeva con l'esempio i suoi uomini, trascinandoli infine al vittorioso assalto finale. — Monte Scarsella, 22 agosto 1944-Ostia Parmense, 8 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

GUZZINATI Mario Vittore di Erminio, classe 1920, da Ferrara. — Prendeva parte alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per coraggio e spirito di sacrificio. Nel corso di un difficile combattimento, mentre alla testa della propria compagnia prendeva d'assalto un abitato accanitamente difeso dal nemico, riportava grave ferita al capo. Ai commilitoni accorsi in suo aiuto rivolgeva fiere parole di incitamento a proseguire nell'azione, dando prova di elevato spirito di abnegazione e di incondizionato attaccamento alla lotta. — Valjevo (Jugoslavia), 16 settembre 1944.

LANCIONI Nazzareno di Domenico, classe 1918, da Treia (Macerata). — Partecipava con piena dedizione alla lotta partigiana in territorio straniero. Comandante di squadra rimaneva,

secondo il compito ricevuto, impavido oltre le linee nemiche nonostante fosse stato ferito. Sentendosi infine mancare le forze, riusciva, con sforzo sovrumano, a rientrare al suo reparto per riferire sulla missione. — Gradac (Jugoslavia), 20 aprile 1945.

LATTANZI Natale fu Domenico, classe 1912, da Bari. — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per coraggio e spirito combattivo. Comandante di squadra, nel corso di un duro combattimento, circondato con pochi uomini da preponderanti forze avversarie, riusciva, dopo violenta lotta, ad aprirsi un varco. Riordinato il suo reparto tornava all'assalto della quota perduta, riconquistandola. — Majdan (Jugoslavia), 21 aprile 1945.

LO SCHIAVO Giovanni di Sebastiano, classe 1914, da Antillo (Messina). — Evaso dalla prigionia di guerra, partecipava volontariamente alla lotta partigiana in territorio straniero. Comandante di compagnia, nel corso di un duro combattimento difensivo contro soverchianti forze nemiche, rimasto con pochi uomini ad assicurare il ripiegamento del suo battaglione, prendeva il posto di un mitragliere caduto e incitando i gregari a tenace resistenza riusciva a contenere per il tempo necessario la pressione nemica. — Brezovac (Jugoslavia), 27 aprile 1945.

(4658)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968, n. **709**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Stefano con quella di S. Maria Nuova, nel comune di Borgopace.

N. 709. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Urbania in data 1° novembre 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Stefano, in frazione Felcino del comune di Borgopace (Pesaro), con quella di S. Maria Nuova, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 25. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1968, n. **710**.

Autorizzazione all'Automobile club di Sassari ad acquistare immobili.

N. 710. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Sassari viene autorizzato da acquistare in proprietà due fondi per permutarli con altro per la costruzione di un camping e propriamente, per il prezzo di L. 226.000, dai signori Fanari Maria, Lilliu Maria Vittoria, Anna, Giampaolo, prof. Giovanni, Enrica, dott. Natale, Rosina e Giuseppe, l'appezzamento di terreno sito in agro di Barumini, in regione « Monti Cuccu », esteso ettari 1.43.10 (F. XXII, mappale 61); e per il prezzo di L. 30.000, dal sig. Modesto Spada, l'appezzamento di terreno, sito in agro di Barumini, località « Rio Coloru », esteso are 24.65 (F. 15, mappale 50).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 37. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1968, n. **711**.

Estinzione dell'opera pia « Bondimandi », con sede in Mombaroccio.

N. 711. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene dichiarata l'estinzione dell'opera pia « Bondimandi », con sede in Mombaroccio (Pesaro e Urbino), e la devoluzione del relativo patrimonio al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 30. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968, n. **712**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia dei SS. Angelo ed Eracliano con quella di S. Maria del Piano, nel comune di Urbania.

N. 712. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Urbania in data 1° novembre 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia dei SS. Angelo ed Eracliano con quella di S. Maria del Piano, entrambe in Urbania (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 42. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968, n. **713**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria con quella di S. Pietro, nel comune di Urbania.

N. 713. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Urbania in data 1° luglio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Maria, in località Spinateci del comune di Urbania (Pesaro e Urbino), con quella di S. Pietro in frazione Monte S. Pietro dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 41. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 1968.

Costituzione del consiglio d'amministrazione dell'Etfas, ente di sviluppo in Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli enti di sviluppo, con il quale l'Ente per la trasfor-

mazione fondiaria ed agraria in Sardegna, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265, e trasformato in ente di sviluppo con la citata legge 14 luglio 1965, n. 901, ha assunto la denominazione di Etfas, ente di sviluppo in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che prevede tra l'altro l'inclusione di un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno al consiglio d'amministrazione dell'ente citato;

Viste le designazioni comunicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle terne di persone appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti, degli agricoltori e dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari;

Viste le designazioni dei funzionari dello Stato comunicate dai Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze, per la sanità e per l'agricoltura e le foreste;

Viste altresì le designazioni del rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del funzionario della Cassa per il Mezzogiorno e del rappresentante dell'Ente autonomo del Flumendosa;

Vista la dichiarazione del presidente dell'ente relativa al risultato delle votazioni effettuate per l'elezione dei due rappresentanti del personale dell'ente nel consiglio di amministrazione;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale sarda;

Decreta:

Articolo unico

Il consiglio d'amministrazione dell'Etfas - ente di sviluppo in Sardegna, per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto è costituito, oltre che dal presidente nominato ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, dai signori:

Coltivatori diretti

1) Tirelli Fortunato
2) Buganza dott. Giorgio
3) Picone dott. Francesco
4) Sanna comm. Aldo
5) Pietropolli rag. Sergio
6) Lay Giannetto
7) Gherardini cav. Tullio
8) Sanna Potenziano
9) Fois dott. Giovanni Antonio

Agricoltori

1) Tola Sulis avv. Pietro
2) Ledà d'Ittiri dott. Francesco
3) Murgia Giovanni
4) Villa Santa Alberto
5) Pinna Diaz per. agr. Vittorio

Lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari

1) Motzo Giovanni
2) Pais Antonio
3) Falchi Mario
4) Atzori Villio
5) Manca Aristarco

Presidenti di cooperative agricole

1) Mannu cav. Giuseppino
2) Manconi Vittorio
3) Catte Maurizio
4) Manca Antonio Giacobbe

Funzionari delle amministrazioni dello Stato

1) Marenghi dott. Francesco, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;
2) Rubino dott. Vito, designato dal Ministro per il tesoro;
3) Casula dott. Mario, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
4) Simi ing. Cesare, designato dal Ministro per le finanze;
5) Pintus prof. Lucio, designato dal Ministro per la sanità.

Fanno inoltre parte del consiglio, per l'ufficio rivestito, il capo dell'ispettorato agrario compartimentale nonchè il capo dell'ispettorato regionale forestale della Sardegna.

Rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica

1) De Logu dott. prof. Severino

Funzionario Cassa per il Mezzogiorno

1) Gallo ing. Giulio Cesare

Presidenti consorzi di bonifica

1) Minerba per. agr. Luigi
2) Sequi Giancarlo

Tecnici agricoli ed esperti

1) Maulu prof. Umberto
2) Sanna prof. Giuseppe
3) Idda dott. Lorenzo
4) Accardo dott. Francesco

Rappresentanti del personale

1) Sanna dott. Carlo
2) Atzori per. agr. Gianpietro

Rappresentante Ente autonomo del Flumendosa

1) Sailis prof. dott. Enrico

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del funzionario dello Stato che sarà designato dal Ministro per i lavori pubblici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1968
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 387

(5357)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1968.

Modificazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 1ª categoria in Spagna.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1967, numero 235;

Decreta:

La tabella annessa al decreto ministeriale 29 aprile 1967, di cui alle premesse, è così modificata:

Consolato generale di 1ª categoria in Barcellona: le provincie di Albacete, Alicante, Barcellona, Castellon de la Plana, Gerona, Huesca, Lerida, Tarragona, Teruel, Valencia, Saragozza e le isole Baleari.

Consolato di 1ª categoria in Madrid: le provincie di Avila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, La Coruna, Leòn, Lugo, Madrid, Orense, Oviedo, Pontevedra, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid, Zamora.

Consolato di 1ª categoria in Bilbao: le provincie di Alava, Burgos, Guipuzcoa, Logrono, Navarra, Santander e Bilbao (Biscaglia).

Consolato di 1ª categoria in Siviglia: le provincie di Almeria, Badajoz, Càceros, Cadice, Cordoba, Granada, Huelva, Jaén, Malaga, Murcia e Siviglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1968
Registro n. 269, *foglio n.* 389

(5424)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1968.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, approvato con decreto ministeriale del 26 aprile 1954, modificato con decreto ministeriale del 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1962, con il quale il dott. Gaspare Campagna venne confermato presidente ed il dott. rag. Luciano Carraro venne nominato vice presidente della predetta cassa;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Gaspare Campagna ed il dott. rag. Luciano Carraro sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(5420)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1968.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1950;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 1962, con il quale l'avv. Giustino De Sanctis venne confermato presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Giustino De Sanctis è confermato presidente della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(5419)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1968.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 5 luglio 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con rappresentanti di enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica regionale;

Vista la nota n. 3388 del 26 marzo 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania comunica che il comitato medesimo, in adempimento del citato decreto 20 giugno 1967, ha deliberato di designare il prof. Arturo Polese quale rappresentante dell'ente autonomo del porto di Napoli;

Ritenuta la necessità di procedere in base alla designazione pervenuta alla integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Arturo Polese è chiamato a far parte, in rappresentanza dell'ente autonomo del porto di Napoli, del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(5358)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1968.

Approvazione di una tariffa, di una clausola di polizza e di alcuni valori di opzione, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, di una clausola particolare di polizza, nonchè di alcuni valori di opzione;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e clausola particolare di polizza nonchè i seguenti valori di opzione, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita »:

Tariffa 55.1, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;

clausola particolare di polizza relativa all'assicurazione dotale;

valori di opzione per la conversione in capitale delle rendite differite (estensione del decreto ministeriale 26 giugno 1967).

Roma, addì 24 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5363)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1968.

Revoca, su rinuncia, della autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina concessa alla officina farmaceutica della ditta « SINFAR - Prodotti chimici sintetici per l'industria farmaceutica ed affini M. ed A. Bruschettini », sita in Novi Ligure.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2508 in data 9 gennaio 1959, con il quale la ditta società in accomandita semplice « SINFAR - Prodotti chimici sintetici per l'industria farmaceutica ed affini M. ed A. Bruschettini » legalmente rappresentata dai dottori Bruschettini Mario ed Augusto fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Novi Ligure (Alessandria), via dei Mille n. 45, prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la comunicazione in data 4 gennaio 1968, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di aver cessato definitivamente ogni attività produttiva nella propria officina farmaceutica e di voler pertanto rinunziare alla autorizzazione rilasciata con il decreto ministeriale sopra citato;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina concessa alla officina farmaceutica della ditta « SINFAR - Prodotti chimici sintetici per l'industria farmaceutica ed affini M. ed A. Bruschettini » legalmente rappresentata dai dottori Bruschettini Mario ed Augusto, sita in Novi Ligure (Alessandria), via dei Mille n. 45, con il decreto ministeriale n. 2508 in data 9 gennaio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Alessandria è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(5394)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1968.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici concesse alla officina farmaceutica della ditta farmaceutici Fanoli, sita in Treviso.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 35 in data 3 gennaio 1955 e n. 1015 in data 9 novembre 1957, con i quali la ditta farmaceutici Fanoli del dott. Arturo Fanoli fu autorizzata ad attivare in Treviso, via Riccati n. 74, una officina farmaceutica per la produzione rispettivamente di preparati galenici, limitatamente alle preparazioni in fiale, compresse, candelette, unguenti, uvuli, supposte e soluzioni in genere, nonchè di specialità medicinali già regolarmente registrate;

Vista la dichiarazione in data 19 dicembre 1967 dalla quale risulta che l'officina farmaceutica sita in Treviso,

via Riccati n. 74, è stata definitivamente chiusa e che le attrezzature tecniche e la produzione delle specialità medicinali sono state completamente trasferite in una nuova sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici concesse alla officina farmaceutica della ditta farmaceutici Fanoli del dott. Arturo Fanoli, sita in Treviso, via Riccati n. 74 con i decreti A.C.I.S. n. 35 in data 3 gennaio 1955 e n. 1015 in data 9 novembre 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Treviso è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(5392)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1968.

Revoca, su rinunzia, della autorizzazione a produrre preparati galenici concessa alla officina farmaceutica della ditta I.S.I.S. - Istituto igienico sanitario S.a.s., sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3140 in data 25 febbraio 1964, con il quale la ditta I.S.I.S., Istituto igienico sanitario, fu autorizzata ad attivare in Torino, via Filippa n. 5 una officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici limitatamente alle seguenti forme farmaceutiche: soluzioni in genere, polveri e pomate;

Vista la comunicazione pervenuta in data 4 aprile 1968, con la quale il liquidatore della società suindicata ha dichiarato che la ditta medesima intende rinunziare alla autorizzazione concessa alla officina con il decreto ministeriale suindicato;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta I.S.I.S. - Istituto igienico sanitario S.a.s., sita in Torino, via Filippa n. 5, concessa con il decreto ministeriale n. 3140 in data 25 febbraio 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(5393)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1968.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici e specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Napoli, appartenente alla ditta Industria terapeutica splendore - INTES - Officina oftalmoterapica alfa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti n. 2998 in data 4 ottobre 1962, n. 3023, in data 13 dicembre 1962 e n. 3049 in data 8 marzo 1963, con i quali la ditta Industria terapeutica splendore fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Napoli, via Firenze n. 24, specialità medicinali chimiche, purchè registrate, nelle forme farmaceutiche: pomate, colliri, supposte e soluzioni, preparati galenici nelle forme farmaceutiche: pomate, colliri, supposte e soluzioni, specialità medicinali biologiche, purchè registrate, limitatamente alle forme farmaceutiche seguenti: soluzioni, pomate e supposte;

Vista la comunicazione in data 16 aprile 1968, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato che la propria officina farmaceutica sita in Napoli, via Firenze n. 24, è stata definitivamente chiusa, le attrezzature tecniche completamente smantellate e trasferite e che in tale sede non intende continuare alcuna produzione farmaceutica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinuncia della ditta interessata, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici e specialità medicinali biologiche nella officina farmaceutica sita in Napoli, via Firenze n. 24 e appartenente alla ditta « Industria terapeutica splendore INTES - Officina oftalmoterapica alfa » concesse con i decreti ministeriali n. 2998 in data 4 ottobre 1962 e n. 3023 in data 13 dicembre 1962 e n. 3049 in data 8 marzo 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Napoli è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(5391)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 23 febbraio 1968, relativo alla sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 318/68 del 6 maggio 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il sig. Sandrino Rubino è stato eletto sindaco del comune di Fasano, in sostituzione dell'avv. Pietro Dell'Anno;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Puglia l'avv. Pietro Dell'Anno con il sig. Sandrino Rubino;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Sandrino Rubino è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Fasano, del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia in sostituzione dell'avv. Pietro Dell'Anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(5492)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1968.

Determinazione della misura del contributo addizionale dovuto per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti pensionati nell'anno 1968.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *b*), n. 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo dovuto dai coltivatori diretti per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti titolari di pensione, in addizionale al contributo di cui all'art. 22, lettera *b*) della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Considerata la necessità di provvedere al finanziamento, per l'anno 1968, dell'assistenza di malattia ai pensionati delle predette categorie;

Ritenuto che non sono ancora noti i dati relativi al costo delle prestazioni erogate nell'anno 1967, sulla cui base, ai sensi del citato art. 2, lettera *b*), n. 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, deve essere determinata la misura del contributo per l'anno 1968;

Decreta:

Per l'anno 1968 il contributo dovuto dai coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito, in via provvisoria, nella misura già determinata per l'anno 1967 dall'art. 5, lettera *b*) della legge citata, pari a L. 16 per ogni giornata accertata ai sensi dell'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 7 giugno 1965, salvo conguaglio con la misura definitiva del contributo stesso, che sarà stabilita sulla base del costo delle prestazioni erogate nell'anno 1967.

Roma, addì 28 maggio 1968

Il Ministro: Bosco

(5388)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1968.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le delibere del 9 febbraio 1967, numeri 157, 160 e 161 del 20 luglio 1967, n. 48, con le quali l'amministrazione provinciale di Genova ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali delle seguenti strade comunali:

1) « Bastia »: dalla provinciale Busalla-Crocefieschi in località Sarissola, attraverso gli abitati di Costa di Sarissola, Salvarezza, Casa Gallo, Santuario della Bastia e Pietrafraccia, terminando nell'abitato di Ronco Scrivia (km. 9,290);

2) « Livellato »: dalla località Geo, attraverso gli abitati di San Bernardo, Livellato e Gaiazza, alla provinciale Ceranesi, in località Pontasso (km. 9,551);

3) « Masso »: dalla provinciale « Velva » in località Battilana, attraverso gli abitati di Masso e Veè alla statale n. 1 « Aurelia » (km. 4,625);

4) « S. Bernardo-Santuario di Nostra Signora della Guardia »: dalla strada Livellato in località S. Bernardo alla sommità del monte Figogna (km. 4,890);

Visto il voto 13 febbraio 1968, n. 222, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto le strade in parola in possesso dei requisiti di provinciali;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse, per complessivi km. 28,356, in provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

(5433)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1968.

Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le delibere del 21 febbraio 1967, numeri 168, 169, 171 e 175, del 24 febbraio 1967, n. 188 e del 28 febbraio 1967, n. 192, con le quali l'amministrazione provinciale di Genova ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali delle seguenti strade comunali:

1) « Fregarolo »: dalla provinciale Tomarlo in località Cabanne d'Aveto, attraverso le località Fragarolo, Casoni, Villanova e Barcaggio, alla provinciale « Loco-Fontanigorda » presso il bivio Casoni (km. 14,200);

2) « Crocetta »: dall'abitato di Rapallo, attraverso la frazione San Maurizio del Monte, il passo della Crocetta e l'abitato di Coreglia Ligure, raggiunge la statale n. 225 « Fontanabuona » in località Pian dei Ratti di Orero (km. 17,408);

3) « Barbagelata »: dalla statale n. 45 « Valle Trebbia » in località Montebruno, attraverso gli abitati di Costa Finale, Barbagelata, Villa Sbarbaro, Calzagatta e Priosa, alla provinciale « Tomarlo » in località Parazzuolo (km. 19,900);

4) « Breccanecca »: dalla provinciale « Valgraveglia », attraverso l'abitato di Costa e gli abitati di Monticelli e Breccanecca, alla provinciale « Cogorno » (km. 6,000);

5) « Roccatagliata »: dalla provinciale « Neirone », attraverso gli abitati di Neirone, Corsiglia, Roccatagliata e Griassina, alla statale n. 45 « Valle Trebbia » (km. 15,200);

6) « Rondanina »: dall'abitato di Propata, attraverso l'abitato Caffarena, all'abitato di Rondanina (km. 7,180);

Visti i voti numeri 2024, 2025 e 2026 tutti in data 16 gennaio 1968, con i quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto le strade in parola in possesso dei requisiti di provinciali;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse, per complessivi km. 79,888, in provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

(5434)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1968.

Declassificazione dalle provinciali di tre tronchi stradali in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visti gli atti 29 ottobre 1965, n. 7614 e 10 luglio 1967, n. 2270, con i quali l'amministrazione provinciale di Pavia ha, fra l'altro, deliberato di declassificare da provinciale a comunale i seguenti quattro tronchi stradali:

1) Canova Ghiringhelli-strada statale n. 10 presso Montebello, della strada provinciale « Lungavilla-Casteggio »;

2) Pieve del Cairo-Cambiò;

3) Cura Carpignano-Roncaro-Vivente-Vistarino;

4) Vivente-Calignano;

Visto il voto 12 dicembre 1967, n. 1843, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che sia da accogliere la proposta per la declassificazione dei seguenti tre tronchi stradali:

1) Canova Ghiringhelli-strada statale n. 10 presso Montebello;

2) Pieve del Cairo-Cambiò;

3) Vivente-Calignano;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, possono declassificarsi dalla categoria delle provinciali e classificarsi comunali i tre tronchi di strada suddetti;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono declassificati dalla categoria delle strade provinciali e sono classificati comunali, entrando a far parte dell'elenco dei comuni territorialmente interessati i tronchi stradali:

1) Canova Ghiringhelli-strada statale n. 10 presso Montebello, della strada provinciale « Lungavilla-Casteggio », dell'estesa di km. 2+400 (in comune di Montebello della Battaglia);

2) Pieve del Cairo-Cambiò, dall'abitato di Pieve del Cairo a Cambiò, dell'estesa di km. 2+400 (nei comuni di Pieve del Cairo e Gambarana);

3) Vivente-Calignano, dell'estesa di km. 1+450 (nei comuni di Cura Carpignano e Vistarino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

(5435)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1968.

Declassificazione dalle provinciali di due tratti di strada e classificazione a comunali dei tratti stessi in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto in data 15 febbraio 1967, n. 12, con il quale l'amministrazione provinciale di Modena ha deliberato di chiedere la declassificazione delle strade provinciali e la classificazione tra le comunali dei seguenti tratti:

1) strada provinciale di « Magreta »: tratto dalla statale n. 467 al secondo viale a nord del viale dei Mille;

2) strada provinciale « Prignano »: tratto dalla via Cavallotti al bivio con la strada provinciale di S. Pellegrino;

Visto il voto 13 febbraio 1968, n. 220, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che i suddetti tratti possono, pertanto, essere declassificati dalla categoria delle provinciali ai sensi dell'art. 12 della legge n. 126 e classificati tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i tratti di strada indicati nelle premesse cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Sassuolo (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

(5436)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di settanta società cooperative di varie province

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 maggio 1968 leseguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Chimera », con sede in Arezzo, costituita per rogito Sorrentino in data 3 dicembre 1963, repertorio n. 30095;

2) Società cooperativa edilizia « Mecenate », con sede in Arezzo, costituita per rogito Sorrentino in data 1° febbraio 1964, repertorio n. 3078;

3) Società cooperativa edilizia « La Pergola », con sede in Arezzo, costituita per rogito Basagni in data 15 maggio 1964, repertorio n. 7061;

4) Società cooperativa edilizia « Sovrana Arezzo », con sede in Arezzo, costituita per rogito Basagni in data 14 maggio 1964, repertorio n. 7057;

5) Società cooperativa edilizia « Pic-Nic », con sede in Arezzo, costituita per rogito Bandini in data 25 settembre 1958, repertorio n. 7945;

6) Società cooperativa edilizia « Aurelia », con sede in Arezzo, costituita con rogito Bandini in data 18 dicembre 1963, repertorio n. 30844;

7) Società cooperativa edilizia « Primavera », con sede in Arezzo, costituita per rogito Bandini in data 20 aprile 1964, repertorio n. 33206;

8) Società cooperativa edilizia « Sal Giusto », con sede in Arezzo, costituita per rogito Basagni in data 1° febbraio 1964, repertorio n. 6574;

9) Società cooperativa edilizia « Margaritone », con sede in Arezzo, costituita per rogito Bandini in data 6 novembre 1963, repertorio n. 30134;

10) Società cooperativa edilizia « Edile Domus », con sede in Arezzo, costituita per rogito Basagni in data 16 novembre 1963, repertorio n. 6285;

11) Società cooperativa agricola « Caseificio cooperativo Alta Marecchia », con sede in Pratieghi di Badia Tedalda (Arezzo), costituita per rogito Fiori in data 28 gennaio 1962, repertorio n. 2832;

12) Società cooperativa agricola di servizio « San Cristoforo », con sede in Montecchio di Cortona (Arezzo), costituita per rogito Collica in data 8 luglio 1962, repertorio n. 9406/4400;

13) Società cooperativa edilizia « Petrarca », con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 13 marzo 1963, repertorio n. 26325;

14) Società cooperativa edilizia « L'Edile », con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita per rogito Balzano in data 5 dicembre 1963, repertorio n. 3332;

15) Società cooperativa edificatrice « Operaia Domus », con sede in Stia (Arezzo), costituita per rogito Vercillo in data 21 aprile 1963, repertorio n. 1678;

16) Società cooperativa di produzione e lavoro « Castellaccio », con sede in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 4 luglio 1946, repertorio n. 8288;

17) Società cooperativa Unione cooperative produzione e lavoro, con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 18 giugno 1946, repertorio n. 14180;

18) Società cooperativa edile « Santa Barbara », con sede in Livorno, costituita per rogito Insinga in data 4 ottobre 1956, repertorio n. 1390;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ferro e cemento », con sede in Livorno, costituita per rogito Gambaro in data 23 maggio 1946;

20) Società cooperativa edilizia « Santa Apollonia », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 27 febbraio 1963, repertorio n. 35236;

21) Società cooperativa edilizia « Parva Domus Mea » (già Parva Domus), con sede in Livorno, costituita per rogito Insinga in data 20 febbraio 1957, repertorio n. 1787;

22) Società cooperativa di vigilanza e polizia privata « La Sicurezza », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 9 agosto 1958, repertorio n. 16230;

23) Società cooperativa edile « Libertas Labronica », con sede in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 22 aprile 1964, repertorio 52176;

24) Società cooperativa del « Popolo di Marina di Campo », con sede in Marina di Campo (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 21 aprile 1947, repertorio n. 23235;

25) Società cooperativa di lavoro « Combattenti e reduci », con sede in S. Pietro in Campo Elba (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 14 aprile 1947, repertorio n. 23219;

26) Società cooperativa di lavoro, con sede in Capoliveri (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 13 ottobre 1945, repertorio n. 22090;

27) Società cooperativa di lavoro fra Reduci della prigionia, con sede in Cecina (Livorno), costituita per rogito Mannoni in data 19 marzo 1946, repertorio n. 5409;

28) Società cooperativa edile « Il Giardino », con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 1° settembre 1964, repertorio n. 26524;

29) Società cooperativa edile « Il Desco », con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 5 luglio 1963, repertorio n. 24025;

30) Società cooperativa edile « Aurora », con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Tesserini in data 12 settembre 1964, repertorio n. 8919;

31) Società cooperativa « Santa Caterina » Cooperativa impresa marittima fra combattenti e reduci, con sede in Rio Elba (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 10 aprile 1947, repertorio n. 23232:

32) Società cooperativa di lavoro « Unione Proletario di Rio nell'Elba », con sede in Rio Elba (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 14 ottobre 1945, repertorio n. 22091;

33) Società cooperativa edilizia « Domus Mea in Rio Marina » (già Domus Mea), con sede in Rio Marina (Livorno), costituita per rogito Benza in data 3 marzo 1964, repertorio n. 21166;

34) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Rondine di Rosignano Solvay », con sede in Rosignano Solvay di Rosignano Marittimo (Livorno), costituita per rogito D'Abramo in data 23 marzo 1965, repertorio n. 53648;

35) Società cooperativa edilizia « Pro Domo », con sede in Camerino (Macerata), costituita per rogito Marsili in data 7 marzo 1952, repertorio n. 4168;

36) Società cooperativa edilizia « La Nuova », con sede in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Testa in data 5 maggio 1959, repertorio n. 6504;

37) Società cooperativa edilizia « Armonia », con sede in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Russo in data 5 novembre 1954, repertorio n. 5473;

38) Società cooperativa edilizia « Biancaneve e i Sette Nani », con sede in Macerata, costituita per rogito Affede in data 13 ottobre 1953, repertorio n. 4599;

39) Società cooperaitva edile F.I.D.E.S., con sede in Potenza Picena (Macerata), costituita per rogito Moretti in data 17 luglio 1959, repertorio n. 9105;

40) Società cooperativa edilizia « La Padanina », con sede in Felonica Po (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 4 aprile 1962, repertorio n. 26636;

41) Società cooperativa edilizia « Primavera », con sede in Viadana (Mantova), costituita per rogito Grazzi in data 21 marzo 1962, repertorio n. 9726;

42) Società cooperativa di consumo tra i lavoratori Bastardo, con sede in Bastardo di Giano dell'Umbria (Perugia), costituita per rogito Martinangeli in data 21 maggio 1945, repertorio n. 872/580;

43) Società cooperativa agricola e di servizi per conduzione, con sede in Grutti di Gualdo Cattaneo (Perugia), costituita per rogito Martinangeli in data 10 luglio 1960, repertorio n. 12078/3101;

44) Società cooperativa di consumo « Unione cooperativa generale di consumo », con sede in Montefalco (Perugia), costituita per rogito Martinangeli in data 23 agosto 1946, repertorio n. 1118;

45) Società cooperativa agricola di Norcia, con sede in Norcia (Perugia), costituita per rogito Viscardi in data 25 gennaio 1920;

46) Società cooperativa edilizia «Casa Mia Spoleto», con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Ferretti in data 20 aprile 1959;

47) Società cooperativa edilizia fra il personale dell'Istituto di emissione, con sede in Pesaro, costituita per rogito Licini in data 13 novembre 1962, repertorio n. 27319;

48) Società cooperativa edilizia «Cadibona», con sede in Savona, costituita per rogito Di Giovanni in data 26 febbraio 1963, repertorio n. 16468;

49) Società cooperativa edilizia fra i dipendenti dello Stato di Savona S.P.E.S., con sede in Savona, costituita per rogito Pendola in data 25 febbraio 1953, repertorio n. 16919;

50) Società cooperativa di produzione e lavoro «Carovana facchini di Orvieto», con sede in Orvieto (Terni), costituita per rogito Ciaccio in data 27 luglio 1952, repertorio n. 9400;

51) Società cooperativa edilizia «Caduceo», con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 27 febbraio 1963, repertorio n. 1076;

52) Società cooperativa edilizia «Alba Nuova», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 21 aprile 1963, repertorio n. 16327;

53) Società cooperativa edilizia «Nuova Cenisia», con sede in Torino, costituita per rogito Annese in data 24 aprile 1963 repertorio n. 3536;

54) Società cooperativa edile «Rio», con sede in Torino, costituita per rogito Granaglia in data 7 maggio 1963, repertorio n. 1943/860;

55) Società cooperativa edile «Cassiopea», con sede in Torino, costituita per rogito Granaglia in data 14 maggio 1963, repertorio n. 1965/872;

56) Società cooperativa edilizia Dipendenti Italgas Scedi, con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 12 marzo 1963, repertorio n. 76973;

57) Società cooperativa edilizia S.C.E.D.E.A. - Dipendenti enti e aziende, con sede in Torino, costituita per rogito Rinaudo in data 14 febbraio 1963, repertorio n. 13768/7605;

58) Società cooperativa edilizia «San Giorgio», con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 27 settembre 1962, repertorio n. 75043;

59) Società cooperativa edilizia «Stella», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 29 luglio 1963, repertorio n. 11553/1159;

60) Società cooperativa edilizia «Belvedere», con sede in Torino, costituita per rogito Poma in data 23 febbraio 1963, repertorio n. 21373/1772;

61) Società cooperativa edilizia «Santa Rita», con sede in Varese, costituita per rogito Morganti in data 13 luglio 1963, repertorio n. 17910;

62) Società cooperativa edilizia «San Martino», con sede in Lazise (Verona), costituita per rogito Dies in data 3 aprile 1958, repertorio n. 1725;

63) Società cooperativa «La Casa», con sede in Legnago (Verona), costituita per rogito Mastrogiovanni in data 4 settembre 1960, repertorio n. 3119;

64) Società cooperativa edilizia «San Martino», con sede in Legnago (Verona), costituita per rogito Pio Salvatore in data 17 maggio 1963, repertorio n. 3239;

65) Società cooperativa «Portese», con sede in Legnago (Verona), costituita per rogito Bossi in data 14 novembre 1953, repertorio n. 25565;

66) Società cooperativa edilizia «Domus Mea», con sede in Legnago (Verona), costituita per rogito Mastrogiovanni in data 21 marzo 1963, repertorio n. 6868;

67) Società cooperativa edilizia «Antonio Salieri», con sede in Legnago (Verona), costituita per rogito Alberti in data 14 novembre 1958, repertorio n. 17131;

68) Società cooperativa edilizia «Spes» tra operai e impiegati, con sede in San Giovanni Ilarione (Verona), costituita per rogito Carbognin in data 21 maggio 1964, repertorio n. 80049;

69) Società cooperativa «Sporting Club Valpolicella», con sede in Pedemonte di San Pietro Incariano (Verona), costituita per rogito Anzi in data 15 maggio 1959, repertorio n. 3658;

70) Società cooperativa edilizia «San Floriano», con sede in Zimella (Verona), costituita per rogito Alberti in data 25 luglio 1964, repertorio n. 23448.

(5315)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino, è vacante la cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5749)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Segonzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Segonzano (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5635)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fibocchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.771.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5636)

Autorizzazione al comune di Certaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Certaldo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5637)

Autorizzazione al comune di Lapio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Lapio (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.358.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5638)

Autorizzazione al comune di Val di Vizze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Val di Vizzi (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.871.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5639)

Autorizzazione al comune di San Massimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1968, il comune di San Massimo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.235.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5544)

Autorizzazione al comune di Sogliano Cavour ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1968, il comune di Sogliano Cavour (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.771.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5545)

Autorizzazione al comune di Taipana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Taipana (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.914.322, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5630)

Autorizzazione al comune di Enemonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Enemonzo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5631)

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Papozze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.754.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5632)

Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Reggiolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.890.850, per la compertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5633)

Autorizzazione al comune di Terenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Terenzo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.010.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5634)

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Castelleone di Suasa (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.067.520 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5641)

Autorizzazione al comune di Castel d'Aiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Castel d'Aiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.321.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5640)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.299.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5642)

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Cupramontana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.594.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5643)

Autorizzazione al comune di Monsampolo del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.897.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5644)

Autorizzazione al comune di Ripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Ripe (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.654.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5646)

Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Rosora (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.494.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5647)

Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Poggio San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.046.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5645)

Autorizzazione al comune di Casal di Principe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Casal di Principe (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.844.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5648)

Autorizzazione al comune di Casapulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Casapulla (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.965.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5649)

Autorizzazione al comune di Castel Guelfo di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Castel Guelfo di Bologna (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.587.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5650)

Autorizzazione al comune di Lenola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Lenola (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.510.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5651)

Autorizzazione di comune di Medolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Medolla (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.464.385 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5652)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Monte San Pietro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.386.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5653)

Autorizzazione al comune di Monteveglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Monteveglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.649.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5654)

Autorizzazione al comune di Monzuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Monzuno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.057.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5655)

Autorizzazione al comune di Muccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Muccia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.389.668, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5656)

Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Rignano sull'Arno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.706.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5657)

Autorizzazione al comune di Sagrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Sagrado (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.621.906 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5658)

Autorizzazione al comune di Vitulazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, il comune di Vitulazio (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.745.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5659)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Martone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.595.037, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 3410 della *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 30 maggio 1968.

(5660)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla libera vendita in bottiglie dell'acqua minerale « Sparea »

Con decreto n. 962 del 25 maggio 1968 la società in accomandita semplice « Ponte Vecchio di Cesare e Franco Turati & C. », con sede in Luserna San Giovanni, via Ponte Pietra, 6 (Torino), è autorizzata alla libera vendita, per uso di bevanda, dell'acqua oligominerale naturale nazionale denominata « Sparea », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Luserna San Giovanni (Torino).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1 litro e ½ litro, contrassegnati da etichette rettangolari della dimensioni di cm. 17 × cm. 11, stampate su carta a fondo bianco e suddivise in tre riquadri, di cui i laterali in colore verde.

Nel riquadro di sinistra saranno riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita in data 16 aprile 1964 dal prof. Mario Milone, direttore dell'istituto chimico dell'Università di Torino; in basso gli estremi del presente decreto e la dizione « vetro e tappi sterilizzati ».

Nel riquadro centrale, in alto, si leggerà « Sparea » in caratteri rossi, seguirà una figura in colore azzurro, rappresentante uno zampillo di acqua con dei cerchietti, delimitati in azzurro, la parola « naturale » in rosso; poi la dizione « leggerissima » (in caratteri verdi), « acqua oligominerale digestiva diuretica ottima da tavola » (in caratteri rossi), « S.A.S. Pontevecchio - Fonte Sparea - Luserna San Giovanni (Torino) » (in caratteri verdi).

Nel riquadro di destra, dall'alto in basso, saranno riportate le caratteristiche cliniche formulate in data 16 marzo 1965 dal prof. A. Beretta Anguissola, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Torino; il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 15 marzo 1964 dal prof. Giovanni Cambosu, direttore dell'istituto di igiene e microbiologia dell'Università di Torino e le indicazioni terapeutiche formulate in data 18 agosto 1965 dal prof. Sante Gaiatto, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Ferrara.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale da una camera di decantazione, dove perviene da apposite tubazioni infisse nella roccia, sarà addotta, mediante conduttura in acciaio inossidabile, a due serbatoi di raccolta, e da essi convogliata allo stabilimento (che sarà costruito entro due anni dalla data del presente decreto), per essere imbottigliata. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(5319)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi del 12 giugno 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,75	622,75	622,6650	622,89	622,70	—	622,80	622,89	622,95	622,85
$ Can.	578,35	578,50	578,50	578,10	578 —	—	578,12	578,10	578,35	578,35
Fr. Sv.	144,54	144,68	144,65	144,81	144,60	—	144,73	144,81	144,54	144,68
Kr. D.	83,35	83,33	83,33	83,35	83,40	—	83,34	83,35	83,35	83,35
Kr. N.	87,25	87,20	87,20	87,24	87,10	—	87,20	87,24	87,25	87,25
Kr. Sv.	120,60	120,56	120,55	120,63	120,65	—	120,61	120,63	120,60	120,60
Fol.	171,98	171,88	171,90	171,915	172,10	—	171,94	171,915	171,98	171,98
Fr. B.	12,49	12,505	12,5075	12,51125	12,49	—	12,505	12,51125	12,49	12,49
Franco francese	125,30	125,25	125,42	125,26	125 —	—	125,26	125,26	125,29	125,25
Lst.	1486,20	1486,60	1486,40	1486,45	1486 —	—	1486,20	1486,45	1487,20	1486,50
Dm. occ.	155,74	155,84	155,82	155,89	155,80	—	155,76	155,89	155,74	155,84
Scell. Austr.	24,11	24,10	24,10	24,1050	24,02	—	24,1075	24,1050	24,11	24,11
Escudo Port.	21,78	21,75	21,81	21,78	21,80	—	21,76	21,78	21,78	21,78
Peseta Sp.	8,93	8,94	8,93	8,9340	8,90	—	8,94	8,9340	8,93	8,93

Media dei titoli del 12 giugno 1968

Rendita 5 % 1935 107,50
Redimibile 3,50 % 1934 100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) 84,275
Id. 5 % (Ricostruzione) 98,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria) 96,55
Id. 5 % (Città di Trieste) 96,525
Id. 5 % (Beni Esteri) 95,325
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica) 99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 98,55

Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 99,875
» » » 5 % 1977 99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) . . 100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970) . . 100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971) . . 100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973) . . 100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974) . . 100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975) . . 100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss. 100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1968

1 Dollaro USA 622,845
1 Dollaro canadese 578,11
1 Franco svizzero 144,77
1 Corona danese 83,345
1 Corona norvegese 87,22
1 Corona svedese 120,62
1 Fiorino olandese 171,927

1 Franco belga 12,508
1 Franco francese 125,26
1 Lira sterlina 1486,325
1 Marco germanico 155,825
1 Scellino austriaco 24,106
1 Escudo Port. 21,77
1 Peseta Sp. 8,937

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1968, registro n. 2 Istituti di previdenza, foglio n. 193, è stato respinto, siccome infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 5 ottobre 1964 dal rag. Bacci Giulio, pensionato della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, contro il provvedimento del Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, in data 29 aprile 1964, essendo stato legittimamente applicato nei suoi confronti l'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, che stabilisce il divieto della cumulabilità del trattamento di pensione — per la parte eccedente le lire 60.000 mensili — con il trattamento di attività di servizio.

(5216)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esclusione del comune di Reggio Emilia dall'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico.

Con decreto interministeriale il comune di Reggio Emilia è stato escluso dall'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5443)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2645 in data 11 aprile 1968, il rag. Mario Sebastiani è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento.

(5430)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno golenale del fiume Adige, in comune di S. Giovanni Lupatoto.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze in data 7 maggio 1968, n. 547, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno golenale del fiume Adige, segnato nel catasto del comune di S. Giovanni Lupatoto, sezione *A*, al foglio n. 11, mappale 120, di Ha. 1.92.40, ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 aprile 1966, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Verona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5379)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno risultato dalla copertura di un tratto terminale del rio Gorello, in comune di Rivergaro.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze in data 7 maggio 1968, n. 543, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno risultato dalla copertura del tratto terminale del rio Gorello, segnato nel catasto del comune di Rivergaro (Piacenza), al foglio n. 22, di mq. 504, ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 marzo 1962, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma - di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5380)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, con sede in Bologna;

Dispone:

Il sig. Paride Bellingeri è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1968

Il Governatore: CARLI

(5421)

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Force, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Force, da parte della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Viste le delibere assunte dall'assemblea dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Force, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Force, in data 3 settembre 1967 e 31 marzo 1968, e dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, in data 20 settembre 1967;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dei creditori della predetta Cassa rurale ed artigiana di Force, di autorizzare l'incorporazione della stessa da parte della citata Cassa di risparmio di Ascoli Piceno;

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Force, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Force, da parte della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, alle condizioni riportate nelle delibere sopra cennate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1968

Il Governatore: CARLI

(5331)

Errata-corrige

Nel comunicato concernente l'autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di S. Michele Agliana (Pistoia) da parte del Monte dei Paschi di Siena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 27 maggio 1968, al quinto rigo del dispositivo, in luogo di: «... istituto di credito di diritto *politico* ...», leggasi: «... istituto di credito di diritto *pubblico* ...».

(5782)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, a posti disponibili negli istituti di istruzione artistica alla data del 1° ottobre 1966.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1966.

Numero d'ordine	Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1	Cultura generale, italiano storia e geografia	Istituti d'arte	1
2	Storia dell'arte e delle arti applicate - Storia dell'arte e dell'arte della ceramica - Storia dell'arte, stili e tecnologia - Storia dell'arte, lingua e lettere italiane, storia e geografia	idem	3
3	Aritmetica, geometria, contabilità - Matematica, fisica, contabilità - Matematica, fisica, contabilità e scienze - Aritmetica, geometria, scienze e tecnologia - Matematica, scienze e tecnologia	idem	1
4	Decorazione pittorica - Decorazione pittorica e disegno professionale relativo - Decorazione pittorica e disegno di figura - Decorazione murale - Pittura decorativa - Pittura applicata alla decorazione murale - Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo	idem	2
5	Disegno dal vero - Disegno a mano libera - Disegno a mano libera e professionale - Disegno ornamentale - Disegno ornamentale, mosaico e decorazione industriale - Disegno di ornato e professionale - Ornato - Disegno di figura - Disegno di figura con elementi di anatomia, di disegno architettonico e ornamentale - Figura	idem	5
6	Plastica - Plastica ornamentale - Plastica decorativa - Plastica di ornato e figura - Plastica e disegno professionale relativo - Plastica applicata alla decorazione murale - Decorazione plastica - Decorazione plastica e disegno relativo - Decorazione e plastica ornamentale ceramica - Modellazione e lavorazione del marmo - Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo - Scultura decorativa	idem	2
7	Lavorazione artistica dei metalli e disegno professionale relativo - Oreficeria artistica e disegno professionale relativo - Disegno professionale e oreficeria artistica	Istituti d'arte	2
8	Arte del tessile e disegno professionale relativo - Tessitura e stampatura stoffe	idem	1
9	Fotografia artistica e disegno professionale relativo	idem	1
10	Disegno geometrico e di proiezione - Disegno geometrico e prospettiva - *Disegno geometrico e architettonico* - Disegno geometrico, architettonico e prospettiva - Disegno geometrico, architettonico e relativo disegno professionale - Disegno geometrico, di descrittiva, di architettura e scenografia - Disegno geometrico, professionale, teoria delle ombre e prospettiva - Disegno geometrico, ornamentale, plastica ed elementi di prospettiva - Disegno geometrico ed elementi architettonici e ornamentali - Disegno architettonico - Architettura - Architettura e relativo disegno professionale - Architettura, proiezioni, teoria delle ombre e disegno relativo - Architettura decorativa - Prospettiva - Costruzioni - Disegno ornamentale - Lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	idem	4
11	Cultura generale - Italiano, storia e geografia - Italiano, storia, geografia, diritti e doveri e comparazione di stili	Scuole d'arte	1
12	Plastica - Plastica e disegno professionale relativo - Plastica e disegno professionale arte dei metalli - Plastica ornamentale - Decorazione plastica - Modellazione - Scultura decorativa - Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo	idem	2

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1966, appartengono al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) hanno prestato servizio effettivo per almeno quattro anni;

c) hanno riportato, negli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66, qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », né i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempreché il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Esclusioni.

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte su carta da bollo da L. 400, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della Pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-EUR, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero .

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) data e luogo di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1966.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'istituto in cui il concorrente presta servizio.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della Pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera, con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1966, e non gli risulti ancora comunicata la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, in data non anteriore al 1° ottobre 1966.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dal capo dell'Istituto, attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66, e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1966, che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni (i disegni e le pitture debbono essere firmati dal candidato), nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerato in ordine progressivo.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale Militare Ufficiale 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale Militare Ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo l'8 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, e di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, o i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'esercito, o quelle di cui alla circolare 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Non sono ammessi ai concorsi coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro, con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta su carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, e, qualora non abbiano sostenuto le prove, di aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi stessi.

Art. 4.

Prove d'esame

L'esame per gli insegnamenti di materie artistiche, consta di una lezione, la quale verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie o gruppi di materie impartite dai concorrenti. La lezione sarà integrata da un saggio di revisione e classificazione di elaborati.

Nel concorso del gruppo « Cultura generale, italiano, storia, geografia etc. », l'esame consta di una prova scritta su argomento di letteratura italiana, con relativo inquadramento storico, e di una lezione che verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento del gruppo di materie impartite dal concorrente e che viene integrata da un saggio di revisione di elaborati.

Nel concorso del gruppo « Storia dell'arte e delle arti applicate etc. », l'esame consta di una prova scritta su argomento relativo al programma di insegnamento della storia dell'arte e delle arti applicate negli Istituti d'arte e di una lezione vertente su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie impartite dal concorrente.

Nel concorso del gruppo « Aritmetica, geometria, contabilità etc. », l'esame consta di una prova scritta, con trattazione a scelta del candidato di un quesito di matematica o di un argomento di fisica, relativo al programma d'insegnamento del gruppo di materie predetto, e che viene integrata da una lezione e da un saggio di revisione e classificazione di elaborati.

Art. 5.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli Detrazioni

Ogni commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova d'esame e 25 ai titoli.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministero per la pubblica istruzione, in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1966.

Art. 6.

Partecipazione alle prove d'esame - Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Del giorno fissato per le prove stesse sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenerle. I candidati si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione nei giorni che precedono la data stabilita per lo svolgimento della prova del concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

Decade dal diritto di sostenere le prove il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, a meno che ne sia impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenerle in altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la commissione, nella prima adunanza, stabilisce la durata della prova stessa, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco, firmato dal presidente della commissione, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Prima della prova d'esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un documento di riconoscimento, debitamente aggiornato.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, e sono composte:

a) per gli istituti d'arte: da un direttore titolare, presidente, e da due professori titolari nei predetti Istituti;

b) per le scuole d'arte: da un direttore titolare, presidente, e da due professori titolari nelle scuole d'arte.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni di concorso ciascuna commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione, comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove di esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e lo svolgimento della prova d'esame si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione artistica.

A norma dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204, qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 8 non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di settantacinque centesimi, abbiano riportato, nelle prove di esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1968
Registro n. 25, *foglio n.* 26

(3982)

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento degli strumenti a tastiera nei conservatori di musica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 15 luglio 1965 (registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1965, registro n. 70, foglio n. 54), con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione artistica nel Ministero della pubblica istruzione, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento degli strumenti a tastiera nei conservatori di musica;

Veduto il decreto ministeriale 10 dicembre 1966 (registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1967, registro n. 4, foglio n. 274), con il quale, tra l'altro, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto è costituita come segue:

Vecchi prof. Giuseppe, ordinario di storia della letteratura latina medioevale nell'Università di Bologna, libero docente ed incaricato di storia della musica in detta università e nell'Università Cattolica del S. Cuore in Milano, presidente;

Santini M° Alessandro, insegnante di organo presso l'Istituto pontificio di musica sacra di Roma, compositore di musica sacra e concertista di organo;

Silvestri M° Renzo, presidente dell'Accademia di Santa Cecilia;

Frazzi M° Vito, già titolare di composizione ed esperto di organo presso il conservatorio di musica di Firenze;

Leoni dott. Carlo, ispettore generale;

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. De Rosa Antonio, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in lire 250.000 (duecentocinquantamila), graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1968
Registro n. 24, *foglio n.* 330

(5252)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a quarantaquattro posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civile dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a quarantaquattro posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, nonchè diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; si prescinde dal limite di età nei confronti delle impiegate civili di ruolo dello Stato;

c) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decadute dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato e firmate dalle aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nonchè di quelle presentate, eventualmente, nei termini dell'amministrazione di appartenenza o ad ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

Le candidate debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso abbiano superto il 32° anno, il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età o che consente di prescindere dal medesimo;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non mensione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego con esplicita dichiarazione di non essere incorso in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'ar. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) l possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) se intendano sostenere la prova facoltativa;

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito della candidata, la quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilià in caso di irreperibilità della destinataria o in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazone del recapto o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per le dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre le candidate alla visita di un sanitario di sui fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno escluse dal concorso le candidate che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte su carta libera o in bollo insufficiente e delle domande nelle quali la firma della candidata non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di quindici giorni, da comunicarsi all'interessata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte ed una prova orale, nonchè una prova facoltativa, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tutte le prove avranno luogo in Roma.

Alle candidate sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le candidate, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami munite di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammesse alla prova orale le candidate che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se la candidata non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta, sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa nel cui esperimento di esame la candidata abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

Le candidate che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Le candidate dichiarate vincitrici dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta al avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

a) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito, presentare, in sua vece, il certificato — diploma rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

b) originale o copia notarile autenticata del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice;

c) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nata all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

Le candidate che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici.

Per le minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che la candidata non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che la candidata possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora la candidata sia affetta da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per le candidate invalide di guerra e assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e quello dei rouli aggiunti, deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice;
4) certificato medico.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, le profughe dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso esse dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Le profughe anzidette hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione della concorrente.

Art. 8.

Graduatoria di concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con il punteggio conseguito da ciascuna candidata.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara le vincitrici del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina delle vincitrici

Le vincitrici del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di assistente sanitaria di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo esse avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza. Alle vincitrici del concorso che provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che siano provviste di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra le vincitrici che provengono dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, le assistenti sanitarie di 3ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegata un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1968
Registro n. 5, *foglio n.* 204

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1. L'assistenza sanitaria e sociale.
2. Le malattie infettive acute e le malattie sociali; le malattie del lavoro; le tossicosi.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale, con particolare riguardo all'assistenza sanitaria e sociale.
3. Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità.
4. Elementi di statistica demografica e sanitaria.

Prova facoltativa:

1. Dattilografia (pratica).

Roma, addì 20 marzo 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

La sottoscritta (nome e cognome) . . . . nata a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . . (prov. di . .) via . . . . chiede di essere ammessa al concorso per esami a quarantaquattro posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadina italiana;

3) è iscritta nelle liste elettorali del comune di . . ovvero: non è iscritta nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ovvero (per le minori di anni 21): non è incorsa in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato i beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice conseguito presso la scuola . . . . in data . . . . nonchè del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso l'Istituto . . . . in data . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . . . ed ha cessato datale servizio per i seguenti motivi . . . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .

8) non è stata destituita o dispensata dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stata dichiarata decaduta dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; (Tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

9) intende sostenere la prova facoltativa di dattilografia indicata nel programma di esame; ovvero: non intende sostenere la prova facoltativa indicata nel programma di esame;

10) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

N. B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 14.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4424)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

La graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 2 gennaio 1967, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, n. 6, mese di giugno 1968.

(5535)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, con il quale è indetto un concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1966, registro n. 25 difesa-Aeronautica, foglio n. 316;

Visto il decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1968, registro n. 10 Difesa, foglio n. 55;

Visto il punteggio conseguito dai candidati in sede di valutazione dei titoli e di prove pratiche di direzione di banda;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare:

1. Borgia Vincenzo . . . . . punti 35,50

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 8 maggio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1968
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 118

(5426)

Posti d'impiego nel ruolo della carriera esecutiva della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendente dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste. (Circolare 5 giugno 1968).

Sono disponibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, nel ruolo della carriera esecutiva della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, n. 52 (cinquantadue) posti di applicato (o qualifica equiparata) spetatnti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963, direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'articolo 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di 5 anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 17 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di 5 anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e comunque da più di 5 anni o siano incorsi nella perdita del grado.

I sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile verranno destinati a prestare servizio nelle sedi periferiche della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — specie in quelle dell'Italia settentrionale, nelle quali maggiormente si verifica insufficienza numerica di personale — ed è pertanto esclusa ogni possibilità di assegnazione agli uffici di Roma e del Lazio.

Ai predetti sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato (o qualifica equiparata), l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(5701)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1864 del 15 marzo 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento, bandito con decreto n. 635 del 2 febbraio 1967;

Visto il proprio decreto n. 1865 del 15 marzo 1968, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle sedi messe a concorso;

Viste le rinunce intervenute da parte dei dottori Giulio Nardini e Alberto Palombi, aventi diritto, nell'ordine, all'assegnazione di detta sede;

Ritenuto, pertanto, di dover conferire la stessa al concorrente che segue in graduatoria, dott. Corrado Buonanno;

Visto l'ordine di preferenza espresso dai candidati idonei nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto n. 1865 del 15 marzo 1968 il dottor Corrado Buonanno è dichiarato vincitore della condotta medica di Durazzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 22 maggio 1968

Il medico provinciale: SEGRETO

(5345)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 21915 in data 21 marzo 1966; con il quale venne indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1965;

Visto il decreto n. 25912 in data 29 maggio 1967, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Considerato che il dott. Fausto Meloni, componente la predetta commissione, per impegni d'ufficio è impedito a partecipare ai lavori della commissione stessa;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sua sostituzione;

Visti gli articoli 8, 44 e 81 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bonaventura Costabile, vice prefetto ispettore, è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 20 novembre 1965, in sostituzione del dott. Fausto Meloni.

Chieti, addì 16 maggio 1968

Il medico provinciale: SOLLECITO

(5138)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2529/G in data 3 luglio 1967, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata;

Visti e riscontrati regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1. Mariani Mario . . . . punti 68,568 su 120
2. Giovagnoli Nazzareno . . . . » 67,639 »
3. Saturni Franco . . . . . . punti 64,076 su 120
4. Fullone Cosimo . . . . . . » 63,083 »
5. Principi Mario . . . . . . » 59,689 »
6. Pecora Luciano . . . . . . » 57,686 »
7. Palermi Franco . . . . . . » 57,071 »
8. Piani Antonio . . . . . . » 56,082 »
9. Salvi Silvano . . . . . . » 55,734 »
10. Bravetti Marcello . . . . . » 55,678 »
11. Giorgi Severino . . . . . . » 55,629 »
12. Nataiini Manlio . . . . . . » 55,402 »
13. Nucci Piergiorgio . . . . . » 52,941 »
14. Valori Francesco . . . . . . » 50,653 »
15. Cioti Sabbatino . . . . . . » 48,400 »
16. Nocera Italo . . . . . . » 47,995 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio ed all'albo pretorio dei comuni interessati.

Macerata, addì 24 maggio 1968

Il medico provinciale: TEDESCHI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2200 in data 24 maggio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Mariani Mario: Urbisaglia condotta unica;
2) Giovagnoli Nazzareno: Belforte del Chienti condotta unica;
3) Saturni Franco: Sarnano condotta unica;
4) Fullone Cosimo: Ripe San Ginesio condotta unica;
5) Pecora Luciano: Bolognola Acquacanina (consorzio);
6) Palermi Franco: Montecavallo condotta unica;
7) Piani Antonio: Camporotondo condotta unica;
8) Salvi Silvano: Serravalle del Chienti condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e dei comuni interessati.

Macerata, addì 24 maggio 1968

Il medico provinciale: TEDESCHI

(5346)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.